

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 1960

(67^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio » (1185) (D'iniziativa del senatore Mott) (Discussione e approvazione).

PRESIDENTE	Pag. 1101, 1103
BERTOLI	1102, 1103
FORTUNATI	1103
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	1102, 1103
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1103

La seduta è aperta alle ore 17,10.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Minio, Mott, Oliva, Pesenti, Ponti, Spagnolli e Valmarana.

Interviene il Ministro delle finanze Trabucchi.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Mott: « Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio » (1185)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Mott: « Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio ».

Nel dichiarare aperta la discussione generale, desidero ricordare ai colleghi che abbiamo precedentemente approvato, in sede di Commissione finanze e tesoro, il disegno di legge concernente le agevolazioni in genere sugli zuccheri.

Tale provvedimento si trova ora all'esame della Camera dei deputati, che intenderebbe modificarlo nel senso di aggiungere alle voci che noi avevamo previsto ed approvato altre che, invece, non avevamo previsto, cioè le mostarde ed il glucosio. Se tale modificazione dovesse essere apportata, necessariamente il provvedimento in questione dovrebbe ritornare all'esame del Se-

nato, ma, per la chiusura estiva del Parlamento, non potrebbe essere approvato fino al prossimo autunno.

Onde evitare che l'entrata in vigore di queste agevolazioni venga procrastinata, il Ministro delle finanze sarebbe favorevole all'approvazione del disegno di legge ora sottoposto al nostro esame, d'iniziativa del senatore Mott, con il quale, per l'appunto, si tende ad introdurre, tra le altre, l'agevolazione concernente le mostarde ed il glucosio. Dobbiamo riconoscere, del resto, che l'inserimento di queste due ulteriori voci è giusto ed opportuno e, probabilmente, esse sono state tralasciate nella stesura del disegno di legge generale, soltanto perchè questa è avvenuta un po' affrettatamente.

Inoltre, potendo sorgere dei dubbi circa la interpretazione da dare alla qualificazione di « integra », prevista per la frutta impiegata nella produzione della marmellata con zucchero ad aliquota d'imposta ridotta, si rende opportuno precisare che per « integra » si intende la frutta fresca o conservata, lavorata secondo le prescrizioni vigenti. A tale chiarimento provvede la formulazione dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

S P A G N O L L I, *relatore*. Vorrei chiarire che il disegno di legge presentato dal senatore Mott è, in effetti, determinato soprattutto dal fatto che nella redazione del precedente disegno di legge, di cui ero relatore, si parlava di marmellata fatta con frutta integra. Il termine « integra » era stato introdotto per evitare che venisse usata la polpa di frutta, che si trova a condizioni economiche molto basse, che non sempre, dal punto di vista sanitario, è adatta allo scopo e che, generalmente, è di provenienza jugoslava.

Il termine « integra », però, usato per ovviare a questo inconveniente, ha fatto sorgere varie questioni e varie perplessità che, come ha già spiegato il nostro Presidente, si intendono chiarire con il disegno di legge ora sottoposto al nostro esame.

Faccio anche presente che, a mio avviso, sarebbe opportuno, per quanto concerne l'ar-

ticolo 1, inserire, tra le parole « frutta fresca » e la parola « conservata », la congiunzione « o »; infatti, la dizione « frutta fresca conservata », senza neppure la virgola, non è sufficientemente chiara e potrebbe far nascere dei dubbi.

Se il Ministro delle finanze è d'accordo proporrei, pertanto, che si apportasse questa piccola modificazione; in tale maniera si esclude la polpa proveniente dalla Jugoslavia, ammettendo, però, la frutta lavorata, quindi anche la polpa, ma la polpa di frutta nazionale, praticamente, che è igienicamente sana e adatta allo scopo.

B E R T O L I. Ho avuto in proposito uno scambio di idee con il proponente, senatore Mott, e devo rilevare che permangono in me alcune perplessità, perchè ho l'impressione che inserendo la parola « o » tra le parole « frutta fresca » e « conservata » si viene ad annullare il concetto di frutta fresca. La dizione « frutta fresca conservata » si riferisce a frutta conservata in frigoriferi con altri sistemi, mentre con la dizione « frutta fresca o conservata » ora proposta dal senatore Spagnoli, si viene ad introdurre qualsiasi tipo di frutta.

Quindi, in sostanza, non sono contrario alla modificazione in questione, purchè essa, però, non porti all'introduzione di specie di frutta che, invece, vogliamo evitare.

S P A G N O L L I, *relatore*. Noi sappiamo che nel nostro Paese, specialmente nell'Alto Adige e nel Trentino, dove vi è abbondante produzione di marmellate, quando c'è la raccolta della frutta, in parte questa viene usata fresca, subito, in parte viene mandata ai magazzini di conservazione, per cui quella stessa frutta, che non può essere utilizzata al momento, viene conservata.

B E R T O L I. Questa sarebbe, per l'appunto, « frutta fresca conservata »; ma se si parla di frutta fresca « o » conservata, allora i due concetti vengono ad essere separati. Che cosa si intende per « frutta conservata »? potrebbero venir fuori anche le polpe. La mia preoccupazione è che con l'introdu-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

67ª SEDUTA (3 agosto 1960)

zione della parola « o » si venga ad annullare proprio l'effetto che il provvedimento si prefigge di raggiungere.

S P A G N O L L I, *relatore*. Non dobbiamo dimenticare che il disegno di legge in esame va collegato con l'altro da noi già approvato, nel quale si parla di frutta integra. Bisogna ora chiarire il concetto di frutta integra, ribadendo che si intende sottrarre a queste agevolazioni la polpa lavorata, proveniente dall'estero e di qualità inferiore.

B E R T O L I. Sarebbe forse preferibile la formulazione « frutta fresca o frutta fresca conservata ».

F O R T U N A T I. Dobbiamo tenere presente che, per alcune lavorazioni, la frutta può essere anche essiccata.

B E R T O L I. Questo è il punto della questione!

F O R T U N A T I. La frutta fresca conservata rimane sempre frutta fresca; invece, per alcuni tipi di marmellata, si ricorre alla frutta essiccata, quindi non possiamo dire « frutta fresca conservata »; infatti, la frutta si può usare al momento in cui si coglie dall'albero, oppure si mette in frigoriferi od altro e la si conserva.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Ed in tal caso è frutta fresca o chimicamente conservata.

F O R T U N A T I. Comunque, si tratta sempre di frutta fresca; ma dobbiamo anche considerare i casi in cui si ricorre alla frutta essiccata.

B E R T O L I. Desidero ribadire che ho veramente delle perplessità circa l'opportunità di introdurre la modificazione proposta dal relatore, perchè non vorrei che si introducessero in questa maniera proprio quelle polpe che vogliamo escludere.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Ritengo opportuno rilevare che si parla di « frutta fresca o conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti »; non dovrebbero, pertanto, sorgere dubbi.

Nel disegno di legge precedentemente approvato, si era introdotto il termine « frutta integra » intendendo, così, escludere le paste di frutta provenienti dalla Jugoslavia. Ora, tutti i marmellatieri, e prevalentemente quelli dell'Alto Adige, hanno fatto presente che non possono lavorare, e non lavorano, frutta, cosiddetta, veramente integra, perchè devono togliere il nocciolo, devono metterla in conservazione in un determinato acido e così via.

In seguito a questa osservazione, si è pervenuti alla nuova formulazione proposta dal relatore e sulla quale il Governo è d'accordo. Frutta integra, infatti, significa frutta fresca o conservata, ma conservata, evidentemente, secondo le norme stabilite dal Ministero competente.

P R E S I D E N T E. Ritengo che il chiarimento dato dal Ministro delle finanze sia tale da risolvere le perplessità manifestate dal senatore Bertoli.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli effetti delle norme agevolative previste per lo zucchero impiegato nella produzione delle marmellate, per frutta integra s'intende la frutta fresca conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti.

Ricordo alla Commissione che a questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Spagnolli, un emendamento tendente ad aggiungere, alla quarta riga, dopo le parole « frutta fresca », la parola « o ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

67ª SEDUTA (3 agosto 1960)

Metto ora ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

La riduzione della aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine concessa per lo zucchero impiegato nella produzione dei canditi è estesa allo zucchero impiegato per la produzione delle mostarde di frutta.

(È approvato).

Art. 3.

Per il glucosio impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella prepara-

zione delle mostarde di frutta e dei canditi, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine è stabilita nella misura ridotta di lire 1.384 e di lire 674 a seconda che si tratti di glucosio solido o di glucosio liquido.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17,25.

Doit MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari